



REGOLAMENTO DON BOSCO CUP ANNO SPORTIVO 2025/2026

L'Associazione Nazionale di Promozione Sportiva "Polisportive Giovanili Salesiane" indice la Don Bosco Cup 2025/2026, competizione di interesse nazionale, per le seguenti discipline sportive: Calcio, Calcio a cinque, Calcio a otto, Pallacanestro, Pallavolo, Tennistavolo, Ginnastica Artistica Femminile, Ginnastica Artistica Maschile, Ginnastica Ritmica, Danza sportiva, Pattinaggio Artistico, Pattinaggio inline, Atletica Leggera, Judo, Karate, Nuoto, Aikido, Cheerleading, Twirling, Minigolf. Potranno essere individuate, nel prosieguo dell'anno sportivo ulteriori discipline anche su richiesta dei Comitati Regionali PGS o dei singoli responsabili di settore.

Norme generali

Art. 1 Organizzazione

L'organizzazione ed il coordinamento delle attività sportive, fino alla fase Regionale, è di competenza dei Comitati Provinciali e Regionali o se necessario della Direzione Tecnica Nazionale in collaborazione con i Responsabili Nazionali di Settore.

Art. 2 Validità del regolamento

Il presente regolamento si applica:

1. alle fasi provinciali della Don Bosco Cup valide per l'ammissione alle fasi regionali;
2. alle fasi regionali della Don Bosco Cup;
3. alle finali nazionali della Don Bosco Cup.

Alle categorie Mini e Propaganda e di età equivalente se diversamente denominate, si applicano integralmente le norme generali e le norme specifiche del settore Mini e Propaganda.

L'organizzazione di attività diversamente regolamentate deve essere considerata puramente ricreativa e pertanto non riconosciuta ai fini dell'ammissione a fasi successive a quella provinciale. L'interpretazione degli articoli del regolamento è di esclusiva competenza della Commissione Tecnica Nazionale che potrà, durante il corso della stagione, apportare allo stesso le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie e che saranno pubblicate tramite Comunicato Ufficiale. Per quanto non espressamente disciplinato da questo regolamento si applicano le norme dello Statuto Nazionale, degli Statuti Regionali e del Regolamento Organico dell'Associazione Nazionale PGS nonché tutte le disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale, e, per quanto non in contrasto, i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Art. 3 Associazioni sportive Ammesse

Possono partecipare all'attività le associazioni sportive regolarmente affiliate all'Associazione PGS per la stagione sportiva in corso.

Art. 4 Visite mediche

Tutti gli atleti tesserati per l'Associazione locale PGS devono essere dichiarati idonei alla pratica dell'attività sportiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento organico. Ai fini della certificazione medica è considerata agonistica, ancorché organizzata con scopi



promozionali, l'attività ufficiale organizzata dai comitati provinciali e regionali, denominata "Don Bosco Cup", per la quale è necessario il tesseramento "atleta".

L'età minima è uniformata a quella stabilita dalla Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata di riferimento.

Art. 5 Partecipazione a gare di altra squadra

Nelle fasi provinciali della Don Bosco Cup è ammesso che una associazione locale iscriva più di una squadra nella stessa categoria. In tal caso le squadre saranno distinte da una lettera, da un numero o da un colore (es. squadra A – B, azzurri – rossi, ecc.) e non sarà consentito, per tutta la durata della fase provinciale, comprese eventuali fasi di finale provinciale, il passaggio di giocatori da una squadra ad un'altra della stessa associazione sportiva, se non di diversa categoria. Ogni giocatore pertanto rimane vincolato alla squadra con la quale ha disputato il primo incontro. Alla finale regionale della Don Bosco Cup si qualifica l'associazione locale, con una sola squadra, per cui tutti i suoi tesserati hanno diritto di prendere parte alla manifestazione.

Art. 6 Deroghe

La concessione di deroghe ai limiti di età previsti per la partecipazione alle attività è di competenza del Comitato Regionale su proposta del Direttore Tecnico Regionale.

Le deroghe possono essere concesse per la partecipazione di atleti di età superiore a quella consentita dal regolamento nella sola categoria immediatamente inferiore subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. possono essere schierati in campo, contemporaneamente, un massimo di 2 atleti nel calcio a cinque, nella pallavolo e nella pallacanestro e di 4 atleti nel calcio;
2. la squadra beneficiaria parteciperà all'attività fuori classifica;
3. le gare effettuate da questa compagine avranno valore amichevole, per cui non sono in palio punti, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari;
4. la stessa squadra non potrà essere ammessa a fasi successive a quella provinciale.

La deroga va richiesta prima dell'inizio dell'attività, deve essere concessa prima dell'inizio dell'attività per iscritto alla società beneficiaria. Notizia della deroga deve essere riportata sul primo comunicato ufficiale utile.

Art. 7 Documenti richiesti

Gli atleti possono partecipare alle fasi provinciali, regionali e nazionali solo se muniti dei seguenti documenti:

1. tessera atleta P.G.S. vidimata in data antecedente alla giornata di gara;
2. documento d'identità personale o di riconoscimento personale;
3. distinta di gara se prevista.

I dirigenti possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti documenti:

1. tessera dirigente P.G.S. vidimata in data antecedente alla giornata di gara;
2. documento d'identità o di riconoscimento personale;
3. distinta di gara se prevista.



I tecnici, gli allenatori e i viceallenatori possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti documenti:

1. tessera allenatore P.G.S. vidimata in data antecedente alla giornata di gara;
2. documento d'identità o di riconoscimento personale;
3. distinta di gara se prevista;
4. nel corso delle finali regionali e nazionali, tesserino personale attestante la partecipazione al campo scuola P.G.S. o al corso di aggiornamento come previsto dal successivo art. 12. La mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti comporterà l'automatica esclusione dell'interessato dalla gara. Non è ammessa l'autocertificazione di identità.

I tesserati di cui all'art.11 possono sostituire la tessera PGS personale con l'elenco tesserati estratto dal programma di tesseramento nazionale.

Art. 8 Norme per i tesserati Federali o per altri Enti di Promozione Sportiva e per gli allenatori

1. Un allenatore può essere tesserato per una sola associazione locale nella medesima disciplina sportiva e nel medesimo campionato.
2. Un atleta può essere tesserato per una sola associazione locale P.G.S., salvo quanto disposto dal regolamento organico. È ammesso che tale associazione tesseri l'atleta anche per una o più Federazioni Sportive Nazionali, Disciplina Sportiva Associata o per altri Enti di Promozione Sportiva, oltre alla stessa Associazione Nazionale PGS.
3. Nella Don Bosco Cup non è consentita la partecipazione ad atleti che nel corso della stessa stagione sportiva partecipino contemporaneamente a campionati PGS e Federali della medesima disciplina per conto di associazioni locali diverse, siano esse affiliate o no alle P.G.S. La contravvenzione al presente articolo del regolamento comporterà la sanzione sportiva della sconfitta a tavolino per le gare in cui è stato effettivamente impiegato l'atleta in posizione irregolare.
4. Nella Don Bosco Cup non è consentita la partecipazione ad atleti, dirigenti e tecnici che stiano scontando, nel corso della corrente stagione sportiva, squalifiche o inibizioni a tempo, anche inflitte da organismi giudicanti federali, di discipline sportive associate o di altri enti di promozione sportiva.

Art. 9 Limiti alla disputa delle gare nella stessa giornata solare

Gli atleti possono disputare una sola gara in campionati P.G.S. nella stessa giornata solare, intendendosi per disputa l'effettiva partecipazione alla stessa: pertanto non verranno prese in considerazione la sola iscrizione a referto, le gare rinviate, quelle omologate d'ufficio e quelle annullate.

Art. 10 Concentramenti

In deroga a quanto disposto dall'articolo 9 è possibile disputare più gare nella stessa giornata solare quando necessario per l'effettuazione di gironi di finale o concentramenti.



Art. 11 Tesserati autorizzati all'ingresso in Campo

Al seguito della squadra, durante le attività, possono essere ammessi in campo l'allenatore, un aiuto allenatore, un dirigente accompagnatore, che svolgerà anche le mansioni di dirigente addetto all'arbitro quando la squadra gioca in casa, un massaggiatore, un medico sociale.

Atleti e dirigenti possono essere ammessi in campo solo se iscritti nell'elenco ufficiale consegnato all'arbitro e se muniti di regolare tessera P.G.S.

Art. 12 Qualificazione degli Allenatori

L'Allenatore ed il viceallenatore o l'istruttore al seguito dei partecipanti alle fasi Regionali e Nazionali possono essere iscritti a referto solo se in possesso dell'apposito tesserino o documento equivalente, in corso di validità, attestante la partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione P.G.S. In mancanza l'allenatore e il vice non potranno prendere parte alla gara, essere iscritti a referto o elencati in distinta e quindi non potranno seguire la squadra o l'atleta. Le mansioni di allenatore potranno essere svolte SOLO dal capitano, così come se non vi fosse nessun tesserato munito di tessera con la qualifica di allenatore (codice 7). I tecnici in possesso di un titolo federale potranno svolgere le funzioni di allenatore nel corso del corrente anno sportivo solo dopo aver partecipato con esito positivo al corso di aggiornamento associativo organizzato dal Comitato competente.

Art. 13 Classifiche

Le classifiche relative ai campionati o manifestazioni provinciali devono essere pubblicate con cadenza almeno quindicinale sul comunicato ufficiale.

In tutti i campionati provinciali, regionali e nazionali la classifica deve essere determinata dal "punteggio tecnico", cioè i punti acquisiti sul campo in seguito a vittorie e/o pareggi, cui vanno sottratti i punti della "classifica disciplina" previsti dalla tabella allegata al presente regolamento, o da altra tabella deliberata dal comitato competente e comunicata prima dell'inizio del campionato. Tale operazione va effettuata ad ogni pubblicazione della classifica sul comunicato ufficiale e mai a manifestazione terminata. La presente norma non si applica nelle fasi finali ad eliminazione diretta.

Art. 14 Ritiro o esclusione dalla manifestazione

La squadra che si ritira da una fase della Don Bosco Cup o che venga esclusa a seguito di un provvedimento disciplinare non ha diritto alla restituzione delle quote di iscrizione, di partecipazione e del deposito cauzionale versati. L'esclusione dal campionato o da altra manifestazione per rinuncia alla disputa delle gare è prevista:

- a) alla seconda rinuncia o mancata presentazione in campo nelle manifestazioni che prevedono la disputa di un massimo di dieci gare;
- b) alla terza rinuncia o mancata presentazione in campo nelle manifestazioni che prevedono la disputa di più di dieci gare.

Agli effetti della classifica il ritiro o l'esclusione dal campionato o da altra manifestazione:

- a) avvenuto quando manchino più di tre gare alla conclusione, comporta l'annullamento di tutte le gare in precedenza disputate, che non hanno quindi valore per la classifica. La



classifica stessa verrà riformulata senza tener conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

- b) avvenuto quando manchino tre gare o meno alla conclusione, comporta la sanzione sportiva della sconfitta a tavolino per la società esclusa che quindi viene considerata rinunciataria alle gare che ancora ha in calendario, con ogni conseguente sanzione disciplinare;
- c) avvenuto durante un girone di finale comporta l'annullamento delle gare disputate;
- d) avvenuto durante un campionato con gare di sola andata comporta l'annullamento delle gare disputate.

I Comitati Regionali possono optare per una diversa regolamentazione da stabilirsi prima dell'inizio ufficiale dell'attività e da sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione Tecnica Nazionale.

Art. 15 Validità dei provvedimenti disciplinari

- a) In tutti gli sport ed in tutte le categorie nei casi di bestemmia e/o per atti di razzismo è prevista l'espulsione e la squalifica diretta dalla gara in corso.
- b) Un tesserato espulso dal campo per la norma precedente deve intendersi squalificato per la successiva giornata di gara salvo maggiori sanzioni disciplinari.
- c) Le squalifiche comminate in fase Provinciale e Regionale, laddove non interamente scontate, avranno valore anche per le fasi successive.
- d) Nel caso in cui il campionato preveda una formula in due fasi, la prima a gironi e la seconda ad eliminazione diretta (Play-Off), le ammonizioni saranno azzerate al termine della prima fase, fermo restando che saranno comunque valide ai fini della eventuale Classifica Disciplina.

Art. 16 Cerimoniale e premiazioni

La partecipazione alle gare della Don Bosco Cup a qualsiasi livello (provinciale, regionale e/o nazionale) comporta l'impegno - obbligo, per gli atleti e le Società, di partecipare alla cerimonia ufficiale della proclamazione dei risultati e delle premiazioni.

L'eventuale mancata partecipazione comporterà per l'atleta o la società inadempiente la perdita del premio eventualmente spettante, salvo casi di legittimo e giustificato impedimento, a insindacabile giudizio del responsabile tecnico della manifestazione. Le PGS inadempienti saranno inoltre escluse dalla eventuale classifica per società.

Sono sempre ingiustificate le assenze per la partecipazione ad altre gare.

Art. 17 Comunicato ufficiale

L'omologazione delle gare, i provvedimenti disciplinari, le classifiche, gli spostamenti gara e tutte le comunicazioni devono essere portate a conoscenza delle associazioni locali tramite comunicato ufficiale. Il Comunicato ufficiale valido a tutti gli effetti è, in ogni caso, quello affisso all'albo del Comitato organizzatore che farà testo per qualsiasi controversia. L'albo può essere anche telematico.



Art. 18 Reclami e ricorsi

Le associazioni locali P.G.S. che si ritengano lese nei loro diritti dalle decisioni assunte dai Giudici Sportivi o da atti di altre associazioni possono inoltrare reclamo o ricorso agli organi competenti esclusivamente secondo le norme e con le modalità contenute nel regolamento di disciplina e di giustizia. Reclami e ricorsi devono essere firmati dal legale rappresentante dell'associazione locale proponente, a pena di nullità.

Art. 19 Responsabilità

L'Associazione Polisportive Giovanili Salesiane declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera PGS.

Art. 20 – Adozione sistema di Safeguarding

Al fine di prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, le Polisportive Giovanili Salesiane hanno adottato una Safeguarding Policy volta a tutelare i minori da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione, in linea con i principi e i valori delle PGS. In conformità con quanto previsto dal D.lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del Coni del 25 Luglio 2013 n. 255, sono state adottate le “LINEE GUIDA per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione”.

Il contenuto delle LINEE GUIDA è dettagliatamente specificato nell'apposito documento “Linee Guida” che si richiamano e a cui si rinvia integralmente e alle cui procedure, valori e indicazioni devono adeguarsi tutti gli affiliati, i tesserati e quanti altri operano, a qualsiasi titolo, all'interno delle Polisportive Giovanili Salesiane.

In conformità con quanto previsto dal D.lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del Coni del 25 Luglio 2013 n. 255 è stato adottato anche il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati di cui all'art. 42 del Regolamento di Disciplina e Giustizia sportiva.

In caso di sospetto abuso è fatto obbligo ad ogni tesserato, socio e dirigente delle Associazioni affiliate, nonché ai componenti gli Organi PGS che ne siano venuti a conoscenza, di segnalare il caso secondo la procedura descritta nell'apposito Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati.



TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA

TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA PALLAVOLO - PALLAVOLO MISTA

	CASISTICA	PUNTI
ATLETI	Tre penalizzazioni (cartellino Rosso) accumulate dall'intera squadra (da uno stesso giocatore o da giocatori distinti)	Punti 0.1
	Ad ogni penalizzazione (cartellino Rosso) successiva le prime tre	Punti 0.1
	Espulsione (cartellini Giallo e Rosso nella stessa mano)	Punti 0.3
	Squalifica (cartellini Giallo e Rosso in mani separate) Tra queste rientrano la bestemmia e le espressioni razziste.	Punti 0.5 per ogni giornata Punti 1 ogni 15 gg. o frazione per squalifica a tempo
DIRIGENTI ALLENATORI	Ammonizione (cartellino Rosso)	Punti 0.3
	Espulsione (cartellini Giallo e Rosso nella stessa mano)	Punti 0.5
	Squalifica (cartellini Giallo e Rosso in mani separate) Tra queste rientrano la bestemmia e le espressioni razziste.	Punti 1.0 per ogni giornata Punti 1.5 ogni 15 gg. o frazione per squalifica a tempo
SOCIETÀ	Ammonizione	Punti 0.5
	Ammonizione con diffida	Punti 1.0
	Ammenda	Punti 1.0
	Squalifica del campo	Punti 1.5 per ogni giornata
	Mancata presentazione in campo e punizione sportiva della sconfitta a tavolino	Punti 2.0
	Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per motivi di natura disciplinare e tecnica (posizione irregolare di giocatore o tesseramento, ecc.).	Punti 2.0
	Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per mancanza del DAE (defibrillatore) e/o operatore abilitato.	Punti 2.0

Per il calcolo legato alla classifica finale, le penalizzazioni sopra riportate devono essere detratte dalla classifica tecnica.



TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA
PALLACANESTRO – PALLACANESTRO 3c3

ATLETI	CASISTICA	PUNTI
	Fallo tecnico	Punti 0.1
	Fallo antisportivo	Punti 0.2
	Ammonizione con diffida (vale n° 2 falli tecnici allo stesso giocatore).	Punti 0.3
	Squalifica a seguito di espulsione dal campo Diretta o per bestemmia o per espressioni razziste.	Punti 0.5 per ogni giornata Punti 1 ogni 15 gg. o frazione per squalifica a tempo
DIRIGENTI	Fallo tecnico	Punti 0.2
	Ammonizione con diffida	Punti 0.5
	Squalifica a seguito di espulsione/allontanamento dal campo Diretta o per bestemmia o per espressioni razziste.	Punti 1.0 per ogni giornata Punti 1.5 ogni 15 gg. o frazione per squalifica a tempo
SOCIETA'	Ammonizione	Punti 0.5
	Ammonizione con diffida	Punti 1.0
	Ammenda	Punti 1.0
	Squalifica del campo	Punti 1.5 per ogni giornata
	Mancata presentazione in campo e punizione sportiva della sconfitta a tavolino	Punti 2.0
	Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per motivi di natura disciplinare e tecnica (posizione irregolare di giocatore o tesseramento, ecc.).	Punti 2.0
	Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per mancanza del DAE (defibrillatore) e/o operatore abilitato.	Punti 2.0

Per il calcolo legato alla classifica finale, le penalizzazioni sopra riportate devono essere detratte dalla classifica tecnica.